



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PER IL LAVORATORE

La Circolare n.19 del 6/4/07 del Min. Interno precisa che il cittadino dell'Unione lavoratore subordinato o autonomo, conserva il diritto di soggiorno:

- se temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio;
- se dopo aver esercitato per oltre un anno un'attività lavorativa nel territorio nazionale si trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed è iscritto presso il Centro per l'Impiego ovvero ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- se si trova in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in stato di disoccupazione involontaria nei primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed è iscritto presso il Centro Impiego ovvero ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- se segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

N.B: in base all'art.13, comma 3, e all'art.21, il venir meno della condizione di lavoratore subordinato o autonomo e la contestuale assenza delle altre situazioni che legittimano il diritto di soggiorno consente l'allontanamento del cittadino dell'Unione dal territorio (circolare Min.Interno del 18 luglio 2007)